

# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

*Prot. n. R.U.42087/2014*

VISTO l'art. 24, comma 22 della legge 7 luglio 2009, n. 88, inerente la Procedura per l'integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici concernente i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b);

VISTO il D.D. n. 2011/190/CGV dell' 8 febbraio 2011 con il quale è stato fissato alla data del 9 marzo 2011 il termine a partire dal quale i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b) della legge 7 luglio 2009, n. 88, che hanno presentato apposita richiesta ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato decreto direttoriale, a pena di decadenza della precedente autorizzazione alla raccolta a distanza, sottoscrivono l'atto di integrazione della Convenzione accessiva alla concessione;

VISTO l'atto integrativo n. 15090 per la raccolta a distanza dei giochi pubblici stipulato dalla società The Nice Hand S.r.l.;

VISTA la nota prot. n. R.U. 2014/223087 del 17 marzo 2014 con la quale è stato comunicato al predetto concessionario l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per una serie di gravi inadempienze, specificamente:

- violazione dell'articolo 6, comma 2 dello schema di atto integrativo, che stabilisce che *“il concessionario si impegna a comunicare ad AAMS (ora ADM) ogni variazione della propria forma giuridica nonché della propria composizione societaria ...”*. Ebbene, il concessionario ha omesso di informare quest'Agenzia della variazione del rappresentante legale, rendendo, quindi, impossibile la verifica dei requisiti di quest'ultimo; rispetto a questo addebito, il concessionario, con raccomandata del 1 maggio 2014, ben oltre la scadenza del termine concesso per la memoria difensiva (15 aprile), ha risposto allegando una visura camerale aggiornata con l'indicazione del rappresentante legale;
- violazione dell'art. 11, comma 2 dello schema di atto integrativo: *“il concessionario... è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei versamenti a favore di AAMS e dello Stato, definite dai provvedimenti che disciplinano ciascuno dei giochi pubblici oggetto della concessione nonché dagli altri provvedimenti adottati da AAMS...”*; il comma 3: *“Il concessionario è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite, incluse le vincite riconosciute a seguito di reclami del giocatore, e dei rimborsi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”* Il concessionario ha omesso di versare l'imposta unica dovuta sui giochi di abilità di sorte a quota fissa e di carte in forma di torneo per tutto l'anno 2013; ha inoltre omesso di versare nello stesso periodo l'imposta unica sulle scommesse e sull'ippica nazionale, oltre a trascurare il pagamento di alcune vincite ai giocatori, ignorando le richieste degli utenti che reclamavano tale pagamento. Per

# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

## IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

tali inadempienze l'art. 21 comma 3 lett. e) dello schema di atto integrativo prevede la decadenza dalla concessione. Rispetto a questa contestazione il concessionario ha risposto adducendo generiche difficoltà finanziarie;

- violazione dell'art. 14, comma 1, lettera m) dello schema di atto integrativo: il concessionario si impegna *“a mettere a disposizione di AAMS [ora ADM], nei tempi e con le modalità indicate da AAMS stessa all'atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo da parte di AAMS o dei soggetti da essa incaricati”*. Il concessionario ha omesso di comunicare la variazione di sede legale, rendendosi, di fatto, irreperibile per quest'Agenzia. Lo stesso ha anche omesso di comunicare le giacenze del conto di gioco e le coordinate del **conto di gioco dedicato**, obbligo sancito dall'art. 14, comma 1, lett. o) dello schema di atto integrativo, che recita *“(il concessionario si impegna) ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati intestati al concessionario per la custodia e la gestione delle somme giacenti sul conto di gioco di titolarità del giocatore, a comunicare ad AAMS [ora ADM] le coordinate bancarie dei conti correnti medesimi, ad impiegare le somme esclusivamente a fronte di operazioni di addebito e di accredito del conto di gioco disposte espressamente dal giocatore ovvero a devolvere all'erario le somme giacenti sui conti di gioco non movimentate per tre anni, ed a comunicare, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di AAMS, le informazioni riguardanti la movimentazione ed il saldo dei conti correnti alla data indicata da AAMS stessa”*. Per queste violazioni, l'art. 21, comma 2 lett. d) prevede la sospensione e la decadenza, in caso di perduranza dell'inadempimento oltre il trentesimo giorno. Rispetto all'irreperibilità, il concessionario, che non ha mai comunicato a quest'Agenzia la variazione di sede legale, ribadisce di aver registrato presso la Camera di commercio tale variazione;
- violazione dell'art. 15 dello schema di atto integrativo - Garanzia; il concessionario non ha rinnovato né adeguato la garanzia prevista dall'articolo 15, comma 4. La mancanza di una garanzia valida è causa di decadenza (art. 15, comma 4: *“Al verificarsi della scadenza dell'adeguamento o del rinnovo di cui al comma 3, il concessionario presta nuova idonea garanzia i cui massimali sono determinati applicando i criteri riportati nell'Allegato 1...Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia da parte del concessionario, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione”* - Art. 21 comma 3: *“Aams [ora ADM] avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 8 agosto 1990 n. 241.....nei casi in cui (lett. g) il concessionario non abbia presentato, entro i termini fissati, la garanzia di cui all'articolo 15”*); rispetto alla mancanza di una garanzia a copertura dell'esercizio del gioco a distanza (art. 15 dello schema di atto integrativo), il concessionario, nella citata memoria, non indica alcuna valida giustificazione, né produce una nuova garanzia in sostituzione di quella scaduta.

CONSIDERATO, pertanto, che il concessionario in questione, a fronte dell'avvio del procedimento di decadenza, ha prodotto, ben oltre i termini consentiti, una memoria assolutamente carente, priva



# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

di giustificazioni valide rispetto ai comportamenti omissivi contestati e non tale da interrompere o archiviare il procedimento in corso;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

**D I S P O N E**

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

dall'atto integrativo n. 15090 per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, stipulato con società The Nice Hand S.r.l., con sede in via Bologna, 16 – 04024 GAETA (LT).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 19 maggio 2014

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*  
F.to Roberto FANELLI